



Comune di Frazzanò

Città metropolitana di Messina

Via Umberto I°, 24 tel. 0941/959165 fax 0941/959301

Sito: www.comunefrazzano.it email: sindaco.dipane@comunefrazzano.it

Ufficio del Sindaco

Decreto Sindacale n. 12 del 30-12-2016

Oggetto: proroga incarico ex art. 110, comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) Dott. Mileti Antonio quale responsabile dell'Area Economico Finanziaria mediante contratto a tempo determinato e parziale.

IL SINDACO

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Comunale n.73/2015 è stata avviata la procedura per l'assunzione con contratto a tempo determinato ex art 110, comma 1 Decreto legislativo n. 267/2000 con l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017(T.U.E.L.);

- che con determina dell'area amministrativa n.107/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico;

- Che con proprio Decreto n.17/2015 , a seguito dell'espletamento di procedura comparativa si conferiva al Dott. Mileti Antonio, un incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e coin successiva determina sindacale n.18/2015 si nominava lo stesso Responsabile dell'area Economico finanziaria, categoria D- posizione economica D1;

Che, occorre provvedere ad assicurare continuità organizzativa e funzionale all'Ufficio economico finanziario del Comune di Frazzanò;

Che con delibera di giunta n. 35 del 24.12.2016 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale con autorizzazione alla proroga del contratto ex art 110 tuel comma 1 del posto cat d1 dell'area economico finanziaria

Tenuto Conto:

- che le condizioni, che hanno determinato il conferimento dell'incarico ex art.110, comma 1 del TUEL del dott. Mileti, sono rimaste immutate;

- dell'impossibilità di reperire professionalità all'interno dell'Ente di analogo profilo e categoria;

- dell'infungibilità del profilo e della categoria attinente al Responsabile dell'area economico finanziaria;

- e che anche atti di interpello effettuati per le vie brevi con i Comuni limitrofi hanno avuto esito negativo ;

Preso atto della necessità, stante l'inderogabile esigenza dell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate all'area economico finanziaria e l'assenza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, di ricoprire tempestivamente il posto vacante in dotazione organica mediante incarico a tempo determinato

-**Che** le assunzioni dei responsabili a tempo determinato sono sottoposte al regime speciale previsto per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti degli enti locali di cui all'art 110 tuel, come novellato dal D.L 90/2014 convertito con modificazioni nella legge 114/2014;

Verificato che questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 e seguenti;

Dato atto che l'art. 14 comma 1 quater del Decreto Legge Enti Locali n. 113 del 2016 convertito nella legge 160/2015 ha eliminato per le assunzione ex art 110 comma 1 TUEL il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità per l'anno 2009;

dato atto che il Comune di Frazzanò , non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- con deliberazione di G.M. n. 134/2014 ha rideterminato la dotazione organica del personale e con delibera n. 58/2016 ha effettuato la ricognizione delle situazioni di soprannumero e di eventuali

eccedenze di personale dando atto che non sono presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

- con deliberazione di G.M. n. 74/2016 ha adottato il Piano Triennale delle Azioni Positive 2016-2018 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta inferiore alla spesa dell'anno 2008 come attestato dal responsabile dell'area economico finanziaria nella determina 330/2016.
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 118/2016 ha approvato il piano degli obiettivi performance per l'anno 2016;

Dato atto che questo Ente non rientra nel campo di applicazione dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000 (enti dissestati) né dell'art. 242 del medesimo decreto (enti strutturalmente deficitari);

Considerato Che l'incarico a contratto di cui all'art. 110 del Tuel è considerato una speciale tipologia di contratto di lavoro, non riconducibile al lavoro a tempo determinato che nella pubblica amministrazione è disciplinato dal comma 2, dell'art.36 del d. lgs. 165/2001 il quale ne consente la stipula solo per rispondere "ad esigenze esclusivamente temporanee o eccezionali", essendo invece consentito il ricorso all'incarico a contratto di cui all'art. 110, comma 1, del tuel alla presenza di un posto vacante in dotazione organica nonché al rispetto dei presupposti procedurali affinché un ente locale proceda a nuove assunzioni di personale e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di spese di personale, fatta eccezione per le norme che regolamentano la capacità assunzionale per contratti a tempo indeterminato;

Ritenuto, in particolare che a seguito della procedura ad evidenza pubblica veniva individuato il sig. Mileti Antonio quale istruttore contabile ai sensi dell'art 110 comma 1 tuel categoria D1 del Comune di Frazzanò e che nella determina e nel bando di selezione era prevista la possibilità di prorogare l'incarico fino alla fine del mandato del sindaco

Visto l'art 2 del contratto firmato dal Dott. Mileti secondo cui "è facoltà del sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale e previa acquisizione del parere anche dell'organo di revisione contabile sulla sussistenza dei presupposti di legge per la stipula di contratti di lavoro flessibili, di prorogare il contratto fino al termine del mandato del sindaco"

Dato, Altresì, Atto che la stipula dei contratti in questione non è soggetta ai limiti di cui all'art. 1, comma 424, della legge n. 190/2014 che, secondo il parere n. 19/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti , si applicano solo alle assunzioni a tempo indeterminato (cfr. Corte Conti, sez. cont rollo Sicilia n. 306/2015/PAR);

Accertato Che sussistono le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001, sia perché la specifica qualificazione necessaria a svolgere il ruolo e le funzioni di responsabile dell'area economico finanziaria non è rinvenibile nel ruolo del Comune, sia perché allo stato non risulta possibile procedere a d assunzioni a tempo indeterminato, stante il ricordato divieto posto dal citato comma 424 dell'art. 1 della legge 190/2014;

Considerato che si rende pertanto necessario procedere alla proroga del contratto de quo in capo al Dott. Mileti Antonio in possesso dei requisiti di professionalità ed affidabilità prescritti dalla legge, in maniera da garantire l'ottimale svolgimento dei servizi e delle funzioni afferenti l'area economico finanziaria , alcuni dei quali, di notevole complessità e ancora in itinere stante il nuovo ordinamento contabile istituito con Dvo 118/2012;

Visto il disposto del comma 3 dell' art. 110 Tuel secondo cui i contratti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ;

Preso atto che ferma restando la durata massima di cui sopra " non si ritiene, in generale, che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorchè l'incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un limite massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende influente un eventuale frazionamento dell'incarico per due o più periodi all'interno del mandato (Corte dei Conti Puglia 125/2013/par);

-che l'incarico in questione ha natura fiduciaria in quanto temporaneo, ma comunque derivante da una specifica selezione già effettuata e tesa a valutare oggettivamente il possesso di idonei requisiti professionali in ossequio al dettato normativo sopra richiamato;

- che il costo complessivo dell'incarico de quo ivi compresi gli oneri riflessi rispetta il limite di spesa previsto dalla normativa vigente;

Vista la vigente normativa in materia;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

vista la determina sindacale n. ~~11~~ del ~~13/12/16~~ di sostituzione del responsabile dell'Area Economico finanziaria e amministrativa

Determina

Per i motivi meglio espressi in premessa ed esposti nella parte narrativa :

1. di prorogare, per i motivi di fatto e di diritto richiamati, **dal 1 gennaio 2017 fino alla fine del mandato del Sindaco al Dott. Mileti Antonio** l'incarico ex art 110 TUEL 1° comma, mediante contratto a tempo determinato parziale (12 ore settimanali);

3. Disporre che al Dott. Mileti Antonio sarà attribuito con separato atto la Responsabile dell'area Economico finanziaria;

2) Dare atto che, l'incarico oggetto del presente Decreto è revocabile anche prima del termine suindicato, qualora gli obiettivi prefissati non vengano raggiunti e negli altri casi previsti dalla legge;

3) Dare atto che il trattamento economico spettante al professionista per l'incarico di cui al punto 1) sarà pari a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali appartenente alla Categoria D – posizione economica D1 - rapportato all'impegno orario e al periodo di effettivo servizio;

4) Dare atto che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa rinvio alle norme vigenti a carattere generale purché compatibili;

6) Dare atto che il Dott. Mileti Antonio dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale, contenente le condizioni di cui al presente provvedimento e gli altri aspetti di cui al vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

7) Dare atto che alla stipula del contratto individuale di lavoro, si provvederà a seguito della presentazione da parte del soggetto individuato della dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico con funzioni dirigenziali, ai sensi del d. lgs. 39/2013, da redigere in conformità alle disposizioni organizzative contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del comune;

8) Dare atto che si provvederà, a pubblicare sull'apposita sotto-sezione dell'amministrazione trasparente il curriculum del dott. Mileti e i dati previsti dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013;

7) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, previa acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ritenuta l'urgenza e la necessità di continuare a provvedere ed assicurare, la direzione e la gestione dell'Area economico finanziaria.

Il Sindaco

Ing. Gino Di Pane



INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
Cap. Res. Imp. n° €.	Cap. Res. Imp. n° €.	Cap. __ Res. / Imp. n° /	Cap. _____ Comp./Res Imp. n° /

Frazzanò, li 29.12.2016

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Gianguzzi Calogero

UFFICIO DI SEGRETERIA

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:	
☐ segretario comunale	☐ ufficio segreteria
☐ ufficio contratti	☐ ufficio ragioneria
☐ ufficio personale	☐ ufficio tecnico

SU ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL GIORNO _____ COL N. _____ DI REGISTRO E VI RIMARRA' PER GIORNI 15 CONSECUTIVI.

Frazzano', li _____

Il responsabile delle pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
